

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, **27 -06- 2002**

SG(2002) D/220399

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9

1040 - BRUXELLES

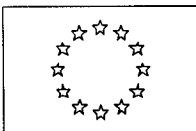
Oggetto: Costituzione in mora
Infrazione n.1996/2232

mancata adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee dell'8 novembre 2001 in causa C-127/99 con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato,
per cortese inoltro al Ministro degli Affari esteri,
una lettera della Commissione relativa all'oggetto suindicato.



All.: C(2002)2192



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, **26. 11. 2002**
1996-2232
C(2002)2192

Signor Ministro,

vorrei richiamare all'attenzione del Suo governo la sentenza pronunciata l'8 novembre 2001 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-127/99, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato - direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nella parte in cui dichiara quanto segue:

“La Repubblica italiana, avendo omesso: - di predisporre programmi d'azione ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, - di effettuare determinati controlli previsti dall'art. 6 della stessa direttiva, e - di presentare alla Commissione una relazione come previsto dall'art. 10 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette disposizioni della direttiva 91/676.”

A norma dell'articolo 228, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù di detto trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Con lettera del 12 dicembre 2001, (D(01)525465), la Commissione delle Comunità europee si è informata presso il Suo governo in merito ai provvedimenti adottati ai fini dell'esecuzione della citata sentenza della Corte di giustizia.

La Repubblica italiana non ha risposto a questa lettera.

S.E.On. Silvio BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari esteri ad interim
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B - 1049 Brussel - Belgio
Telefono : centralino 32 (0) 2 299.11.11.
Telex: COMEU B 21877 . Indirizzo telegrafico : COMEUR Bruxelles.

Alla luce di quanto precede, la Repubblica italiana non ha fornito alcun elemento da cui possa dedursi che la sentenza sia stata eseguita.

Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione circa le misure adottate dal Suo governo per eseguire la sentenza dell'8 novembre 2001 in causa C-127/99, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 228, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La Commissione invita il Suo governo, secondo l'articolo 228, paragrafo 2 di detto trattato, a trasmetterle osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dall'articolo 228, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione del Suo governo sulle sanzioni pecuniarie che la Corte di giustizia può comminare, in forza dell'articolo 228, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, ad uno Stato membro che non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata.

Secondo il medesimo articolo la Commissione, nell'adire la Corte di giustizia, precisa l'importo della somma forfettaria o della penale, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

CERTIFICATO CONFORME ALLA
DECISIONE PRESA DALLA COMMISSIONE



Membro della Commissione

